

RELAZIONE SUL RENDICONTO DEI REVISORI

Dott. Michelangelo Aurnia – Ordine di Ragusa

17 dicembre 2021

RENDICONTO – COS'E'

(Tuel art. 227) La dimostrazione dei risultati di gestione che avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale (questi ultimi due ancora oggi hanno un valore «meramente» informativo).

1) conto del bilancio (art. 228 del TUEL); 2) conto economico (art. 229 del TUEL); 3) stato patrimoniale (art. 230 del TUEL), oltre ai relativi allegati indicati nell'art. 227 TUEL

- la tabella dei parametri di riscontro dell'eventuale situazione di deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL);
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (ex art. 18-bis d.lgs. n. 118/20118).

RENDICONTO – COS'E'

Il conto del bilancio (art. 228 del TUEL) è il principale documento del rendiconto generale ed ha la funzione di dimostrare i risultati finanziari della gestione dell'ente locale (art. 227, co. 1, TUEL).

Il documento dimostra, in particolare, i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel bilancio di previsione.

Esponde, pertanto, per ogni tipologia di entrata e programma di spesa, distintamente per i residui e la competenza:

- a) per l'entrata, le somme accertate, riscosse e da riscuotere (residui attivi);
- b) per la spesa, le somme impegnate, pagate e da pagare (residui passivi),
- c) nonché quelle impegnate con imputazione ad esercizi successivi, rappresentate nel fondo pluriennale vincolato di spesa (FPV).

Prima del loro inserimento nel conto di bilancio, i residui attivi e passivi debbono esser riaccertati (art. 228, co. 3, TUEL e art. 3, co. 4, d.lgs. 118/2011) – Riaccertamento ordinario dei residui propedeutico al rendiconto di gestione

RENDICONTO

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 del TUEL:

Lett d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo

Tutti i documenti del rendiconto deve essere redatti seguendo i modelli di cui all'Allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011, che, oltre allo schema del conto del bilancio, espone le modalità di rappresentazione dei relativi riepiloghi, dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, nonché di stato patrimoniale e conto economico.

Sotto quest'ultimo profilo, il DM 1° agosto 2019 ha inserito, nel Principio contabile applicato della programmazione, Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, i paragrafi 13.1 e seguenti, che esplicitano le modalità di redazione degli schemi riguardanti il rendiconto consuntivo, in particolare dei prospetti e dei riepiloghi del conto del bilancio.

Quest'ultimo è costituito da cinque prospetti, di cui due riferiti alla gestione finanziaria delle entrate e delle spese e tre ai riepiloghi: 1) gestione delle entrate; 2) riepilogo generale delle entrate; 3) gestione delle spese; 4) riepilogo generale delle spese per missioni; 5) riepilogo generale delle spese per titoli.

RENDICONTO – CONTESTO TEMPORALE

TERMINI « STANDARD » DELL'APPROVAZIONE

- 30 gennaio -resa del conto tesoriere e agenti contabili
- 21 marzo-riaccertamento ordinario residui attivi e passivi
- 21 marzo-approvazione schema di rendiconto da parte organo esecutivo e consegna all'organo di revisione
- 10 aprile -messa a disposizione del Consiglio della proposta di deliberazione consiliare, rendiconto e relazione dell'organo di revisione
- 30 aprile -deliberazione rendiconto

RENDICONTO – COS'E'

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione di (art. 228, c. 4, TUEL):

- a) risultato della gestione di competenza e di cassa (quale differenza fra accertamenti-impegni e riscossioni-pagamenti di competenza dell'esercizio) – fondamentale per capire come è gestito l'Ente;

- a) risultato di amministrazione (quale somma fra fondo di cassa e saldo dei residui attivi e passivi, eventualmente articolato in quota vincolata accantonata, destinata e libera)

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi"

"L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al F.C.D.E. costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione" PCA 4/2punto9.2

RENDICONTO – Risultato amministrazione

Il risultato di amministrazione pur se positivo, per considerarsi Avanzo, deve contenere le quote vincolate, accantonate e destinate, rimanendo positivo, altrimenti l'ente risulta in disavanzo di amministrazione

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:	2018	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	€ 7.649.515,73	€ 6.891.979,34	€ 8.039.395,01
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 1.192.113,09	€ 1.440.541,02	€ 5.191.264,15
Parte vincolata (C)	€ 3.119.137,14	€ 3.121.963,77	€ 2.026.287,56
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -	€ -	€ -
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 3.338.265,50	€ 2.329.474,55	€ 821.843,30

RENDICONTO

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.....

Accantonamento ai residui perenti al 31/12/.....

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

RENDICONTO

Il risultato di amministrazione è distinto in:

- Fondi liberi
- Fondi destinati
(applicabili dopo approvazione del consuntivo)
- Fondi accantonati
- Fondi vincolati
(applicabili ante applicazione del consuntivo)

La distinzione è obbligatoria e la composizione è oggetto di verifica dall'organo di revisione.

RENDICONTO

Risultato della gestione di competenza

Il risultato di gestione (finanziaria di competenza) deve corrispondere alla differenza fra accertamenti ed impegni di competenza senza considerare l'eventuale avanzo d'amministrazione applicato al bilancio tenendo comunque in considerazione l'FPV in entrata al 1/1 e gli impegni confluiti in FPV al 31/12.

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza

+ Impegni di competenza

- Quota FPV iscritta in entrata al 01/01

+ Impegni confluiti in FPV al 31/12

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RENDICONTO

Risultato della gestione di competenza

La legge di bilancio 2019, ha indicato nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio degli enti locali (art. 1, commi da 819 e 830).

Nello specifico al comma 821 prevede che gli enti locali si considerano in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo dalla verifica dei prospetti allegati al rendiconto di gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011.

RENDICONTO

I commi 820 e 821 della legge di bilancio per il 2019, n. 145/2018 hanno disposto:

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

RENDICONTO

VERIFICA EQUILIBRI

(solo per gli Enti locali)

2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 2020

(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (+) 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z) 787.732,98

– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (-) 30.000,00
– Risorse vincolate nel bilancio (-) 499.662,98

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO 258.070,00

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) -166.762,40

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO 424.832,40

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente 644.134,16

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)

(-) 7.520,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020⁽¹⁾ (-) 30.000,00

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)⁽²⁾ (-) -166.762,40

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio⁽³⁾ (-) 431.727,69

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 341.648,87

RENDICONTO

il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

RENDICONTO

L'Ente *ha* conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

W1 (Risultato di competenza): € **787.732,98**

W2 (equilibrio di bilancio): € **258.070,00**

W3 (equilibrio complessivo): € **424.832,40**

RENDICONTO

Tipologia di giudizio:

- 1) Giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione (*residui attivi di dubbia esigibilità, debiti fuori bilancio, passività potenziali probabili, derivati, Fondo anticipo liquidità cassa dd.pp., altro.....*).
- 2) Giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto 2020 con riserva nell'intesa che per le riserve espresse al punto X si provveda entro il termine del ___ ___ ___ a rettificare il rendiconto /a completare o integrare la seguente documentazione: _____;
- 3) Giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto 2020 con eccezioni che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto nell'intesa che per le eccezioni espresse al punto _____ si provveda entro il termine del ___ ___ ___ a rettificare il rendiconto /a completare o integrare la seguente documentazione:

- 4) Sulla base dei rilievi evidenziati relativi a _____, si esprime giudizio negativo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e si invita l'organo consiliare a adottare i provvedimenti di competenza.